



A.S.P.
OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA
SAVONA

N. 57 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 10/12/2020

OGGETTO: Determinazione del Fondo relativo alle risorse decentrate integrative del personale dipendente anno 2020 - Parte variabile

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di dicembre alle ore 14,30 partecipando in collegamento da remoto secondo le modalità previste dal DPCM del 18 ottobre 2020, previe le formalità prescritte per la convocazione, si é riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

	Presente	Assente
Presidente Sig. Giovanni De Filippi	P	
Consigliere Sig. Giacomo Buscaglia	p	
Consigliere Sig.ra Sabrina De Biasi	P	
Consigliere Sig.ra Elisabetta Ferrero	P	
Consigliere Sig. Giambattista Petrella	P	

Assiste il Direttore Dott. Claudio Berruti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni De Filippi assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

E' presente il Revisore Unico Rag. Enrica Rocca.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Azienda nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione del Fondo per le risorse decentrate sono attualmente regolate dagli articoli 67 e 68 del C.C.N.L. del 21.05.2018 che suddividono tali risorse in:
 - a) decentrate stabili (art. 67 c. 1 e 2 del CCNL 21/05/2018) le quali hanno carattere di certezza, stabilità e continuità la cui quantificazione non è suscettibile di “variazioni annuali” se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
 - b) decentrate variabili (art. 67 c. 3 del CCNL 21/05/2018) che:
 - presentano carattere di eventualità e variabilità e vengono determinate annualmente ed hanno, quindi, validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;
 - devono essere debitamente motivate e formalizzate in un atto di indirizzo fornito dal CdA dell'Azienda in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo, con possibilità di incremento ai sensi dell'art. 67, comma 4 e 5 CCNL 21/05/2018;

Evidenziato che, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia n. 157/2010, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., la quantificazione delle risorse decentrate – parte stabile - è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale, mentre è l'Organo di Governo dell'Azienda a quantificare la parte variabile del Fondo per le Risorse Decentrate, in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi nell'ambito delle disponibilità di bilancio;

Dato atto che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a confronto o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

Ritenuto quindi opportuno definire l'entità delle somme messe a disposizione dall'Amministrazione per la quantificazione delle risorse decentrate – parte variabile – ai fini della

costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività del personale dipendente anno 2020;

Dato atto che l'anno 2014 è stato l'ultimo anno di vigenza dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 e che la L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014) ha previsto, infatti, che a decorrere dall'anno 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del blocco già previsto per il quadriennio 2011-2014 (art. 1, comma 456);

Richiamati altresì:

➤ il comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale testualmente recita: *“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

➤ il comma 2 dell'art. 23 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quale testualmente recita: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...Omissis...”*;

Dato atto che in ordine al vincolo di spesa:

- si applica al complesso del fondo, quindi non alle sue singole componenti, che possono variare, ma a condizione che il tetto complessivo del 2016 non sia superato;
- sono confermati i seguenti istituti (presenti nel costituendo fondo) non soggetti ai vincoli:

- economie fondo anno precedente,
- risorse derivanti da accordi di collaborazione per comandi/distacchi ecc. di cui all'art. 67, comma 3, let. a) del CCNL 21/05/2018,
- risparmi accertati derivanti dell'applicazione della disciplina dello straordinario;

Ricordato che gli incrementi della parte variabile del fondo sulla scorta del comma 6 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018 sono possibili solamente nel rigido rispetto della capacità di spesa dell'Azienda;

Considerato che questa Amministrazione intende quantificare:

- ex art. 67, c. 3 lett. a) l'ammontare delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, c. 1 lett. d) del CCNL dell'1.04.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4 del CCNL del 5.10.2001 per un ammontare pari a € 2.500,00, finalizzate a finanziare performance organizzativa;
- e che ai sensi dell'art. 67, c. 3 lett. e) prendere atto che i risparmi accertati derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario per l'anno 2019 ammontano ad € 0;

Relativamente ai presupposti legittimanti l'integrazione del Fondo per le Risorse Decentrate ex art. 67, c. 4 del CCNL 21/05/2018, si dà atto che ricorrono le condizioni di applicazione in quanto:

- l'Azienda ha attivato sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività;
- nel bilancio di previsione sono state previste le risorse necessarie all'integrazione di cui al comma 4 dell'art. 67 CCNL 21/05/2018;

Considerato che sussistono pertanto le motivazioni per consentire l'implementazione del fondo ex art. 67, c. 3 lett. h) che rinvia al comma 4 del medesimo articolo del CCNL 2016-2018 per un importo pari a € 4.531,48 pari alla quantificazione prevista in sede di CCDI 2017, ai sensi di quanto prescritto dal comma 6 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018;

Richiamato infine l'art. 68, c. 1 ultimo periodo il quale testualmente recita “*Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile*”;

Viste in merito:

- la circolare della RGS nr. 16 del 02/05/2012- pagg. 136-137 (indicazioni per la compilazione del conto annuale) con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito:
 - a) la differenza tra residui non spesi ed economie di risorse da portare a nuovo;
 - b) la tipologia di risorse non utilizzate che non possono essere riportate all'anno successivo;

- il parere ARAN nr. 0023668 del 30/10/2012 “*Somme destinate alla contrattazione integrativa non utilizzate nell’anno precedente*” che, riprendendo in parte la circolare della RGS precedentemente citata, chiarisce che:

- a) nella costituzione del fondo risorse decentrate esistono sia le risorse stabili che variabili;
- b) solo le risorse risparmiate a consuntivo aventi carattere di fissità e continuità (di natura stabile) possono essere utilizzate nell’anno successivo;
- c) gli eventuali risparmi derivanti dall’applicazione di istituti finanziati con risorse di natura variabile non possono essere portati ad incremento del fondo dell’anno successivo, ma costituiscono economie di bilancio (risorse art. 15, commi 2 e 5 CCNL 1/4/99, risorse ex art. 15, comma 1, lett. k);
- d) gli importi così calcolati devono essere depurati delle poste che non possono essere riportate nel nuovo fondo (es. i risparmi per assenze per malattia);
- e) i nuovi orientamenti Aran RAL_1826 e RAL_1830 del 2016.

Ritenuto opportuno:

- determinare il Fondo per le Risorse Decentrate - parte variabile per l’anno 2020, secondo le linee ed i criteri di massima illustrati, fatta salva comunque la verifica a consuntivo del medesimo, alla luce di future circolari interpretative, nonché di significativi orientamenti giurisprudenziali;
- autorizzare il Settore Economico-Finanziario all’implementazione del fondo risorse integrative anno 2020 così come disposto dal presente atto ed alla quantificazione della parte stabile, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dell’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché alla conseguente costituzione complessiva del Fondo Risorse Decentrate anno 2020, nei limiti dell’art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017;

Visti e richiamati:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
- il D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in particolare il CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;
- la deliberazione del CdA n. 43 in data 08.11.2016 con la quale è stato approvato il nuovo Manuale del Sistema Aziendale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Delibera n. 10/2020, con il quale è stato nominato il nucleo di valutazione per il triennio 2020-2022;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. di richiamare integralmente la premessa.
2. di determinare il Fondo per le Risorse decentrate - parte variabile per l'anno 2020, secondo le linee ed i criteri di massima illustrati, fatta salva comunque la verifica a consuntivo del medesimo, alla luce di future circolari interpretative, nonché di significativi orientamenti giurisprudenziali.
3. di demandare al Settore Economico Finanziario la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2020 – parte variabile, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - ai sensi dell'art. 67, c. 3 lett. a) quantificare in € 2.500,00, finalizzate a finanziare performance organizzativa, le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, c. 1 lett. d) del CCNL dell'1.04.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4 del CCNL del 5.10.2001;
 - che ai sensi dell'art. 67, c. 3 lett. e) prendere atto che i risparmi accertati derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario per l'anno 2019 ammontano ad € 0;
 - ai sensi dell'art. 67, c. 3 lett. h) che rinvia al comma 4 del medesimo articolo del CCNL 2016-2018, in presenza delle motivazioni espresse in premessa e di disponibilità di bilancio, implementare il Fondo per un importo pari a € 4.531,48 pari alla quantificazione prevista in sede di CCDI 2017, corrispondente all'1,2% del monte salari del 1997;
4. di autorizzare il Settore Economico Finanziario all'implementazione del fondo risorse integrative anno 2020 così come disposto dal presente atto ed alla quantificazione della parte stabile, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché alla conseguente costituzione complessiva del Fondo Risorse Decentrate anno 2020.
5. di trasmettere altresì il presente atto al Revisore dei conti, cui sarà richiesta la necessaria certificazione inerente la costituzione del relativo Fondo.
6. di trasmettere la presente deliberazione, unitamente all'atto gestionale di costituzione del fondo risorse decentrate, alle delegazioni sindacali nonché alla R.S.U. per l'inizio della contrattazione integrativa, in cui dovrà provvedersi, essenzialmente, alla distribuzione delle risorse economiche del suddetto fondo, in relazione ai vari istituti contrattuali applicabili, sulla scorta dei criteri da essa stabiliti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.TO GIOVANNI DE FILIPPI

IL DIRETTORE

F.TO CLAUDIO BERRUTI

La presenza del Presidente e dei Consiglieri è avvenuta mediante videoconferenza.

L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante programma "Cisco Webex Meetings" è stata accertata da parte del Direttore, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dall'atto del Presidente dell'Azienda n. 2 del 11 Maggio 2020.

IL DIRETTORE

F.TO CLAUDIO BERRUTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto é stato affisso all'Albo di questa Azienda
il giorno 23 DICEMBRE 2020 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Savona, 23 DICEMBRE 2020

IL DIRETTORE

F.TO CLAUDIO BERRUTI

NON SOGGETTA A CONTROLLO AI SENSI DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA.

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Savona, _____

Il Direttore
(Dott. Claudio Berruti)

Parere sulla regolarità amministrativa:

POSITIVO

IL DIRETTORE

F.TO CLAUDIO BERRUTI

Parere sulla regolarità contabile:

POSITIVO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

F.TO CLAUDIO BERRUTI

Parere sulla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Dott. Claudio Berruti)

Responsabile del procedimento

Estensore del provvedimento

F.TO CLAUDIO BERRUTI
